

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1963

Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale

ONOREVOLI SENATORI. — Durante l'ultimo conflitto mondiale, a causa dei continui richiami alle armi, si determinarono, nei ruoli del personale del Corpo degli agenti di custodia, numerose vacanze che fu necessario coprire con personale dello stesso Corpo, già in pensione, richiamato o trattenuto in base alla legge 14 dicembre 1931, n. 1699 sulla disciplina di guerra ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176.

Per espressa disposizione dell'articolo 58 del citato regolamento, il servizio prestato da richiamato o da trattenuto dal predetto personale non « costituisce titolo ad aumento della pensione ».

Tale disposizione è di evidente pregiudizio per gli interessati specie dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, che, come è noto, richiede per la liquidazione del massimo di pensione una anzianità di servizio maggiore di quanto non fosse richiesta dalle precedenti norme.

Il servizio prestato nelle medesime condizioni e per lo stesso periodo dagli apparte-

nenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed all'Arma dei carabinieri è stato riconosciuto utile a pensione, rispettivamente con legge 9 aprile 1953, n. 305, e 22 aprile 1957, n. 313.

Ora, ragioni di equità e di giustizia postulano che il medesimo riconoscimento sia esteso agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

A tal fine, è stato predisposto l'accluso disegno di legge che all'articolo 1 prevede il riconoscimento, ai fini della pensione, del servizio prestato dagli appartenenti al predetto Corpo in qualità di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso dal 10 giugno 1940 in poi. Gli effetti economici di tale riconoscimento decorrono dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Alla copertura dell'onere derivante dal provvedimento legislativo in esame, valutato in lire 19.500.000, si provvede mediante riduzione per lire 10.500.000 e di lire 9 milioni, rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli 75 e 76 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti degli esercizi successivi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in qualità di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso dal 10 giugno 1940 in poi, in base alla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra ed al regolamento approvato con regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, è riconosciuto utile ai fini della pensione.

Gli effetti economici di tale provvedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

Alla maggiore spesa prevista in lire 19 milioni e 500 mila annue per il pagamento delle pensioni permanenti sarà fatto fronte mediante riduzione per lire 10 milioni e 500 mila e lire 9 milioni rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli 75 e 76 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.